

AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLE DONAZIONI EFFETTUATE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, sono state emanate le nuove disposizioni per gli **Enti del Terzo Settore**, ed in particolare sono state introdotte novità anche in merito ai vantaggi fiscali delle donazioni (in denaro o natura).

Le novità introdotte vanno ad agevolare sia i privati che le aziende e sono riassunte di seguito, nello specifico trattasi delle detrazioni spettanti ai donatori della LILT - sez. prov.le di Bari alla quale sono applicabili le seguenti aliquote di detrazione/deduzione sulla base del proprio status giuridico di "associazione di promozione sociale" iscritta all'albo della Regione Puglia al n. 56 a far data dal 30/06/2008.

Di seguito si riassumono i benefici fiscali per coloro che effettuano donazioni nei confronti della LILT – sezione prov.le di Bari, così come previsto dall'art. 83 del D.M. 28/11/2019 (codice del terzo settore).

Benefici fiscali per le **PERSONE FISICHE**

- detrazione fiscale del 30% fino ad un importo massimo pari a € 30.000,00 per ciascun periodo d'imposta;
- in alternativa, detrazione fiscale del 10% del reddito complessivo dichiarato.

In tal caso la valutazione se detrarre o dedurre dipenderà dal reddito personale del donante. In generale più il reddito è alto più sono convenienti le deduzioni, perché permettono di recuperare l'aliquota marginale.

Ad esempio, su un reddito lordo di 40.000,00 € e una donazione di 1.000,00 €, con la detrazione recuperi 300,00 €, mentre con la deduzione recuperi 380,00 €

Benefici fiscali per le **IMPRESE e gli ENTI**

- alle donazioni in denaro e in natura effettuate da imprese o da enti non commerciali si applica **la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più il limite imposto dalla normativa precedente** (€ 70.000,00 annui);
- se la deduzione supera il reddito netto complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali sono **applicabili solo a versamenti eseguiti tramite Banca** (bonifico bancario) o **Ufficio Postale** (versamento in ccp o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento cd. tracciabili, come previsto dall'art. 23 del D.L. 241/97.

I contributi versati in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, restano quindi esclusi.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali a cui si ha diritto è necessario conservare copia della ricevuta della donazione effettuata e copia del versamento effettuato.

Tramite la conservazione di questi documenti, il contribuente sarà in grado di provare, in caso di controllo da parte della Agenzia delle Entrate, la spesa documentata e il pagamento avvenuto con mezzo tracciato.